

TI_GERICHTE 14.2024.69 vom 9. Oktober 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.69

FR: TI_GERICHTE 14.2024.69 du 9 octobre 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.69 del 9 ottobre 2024

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Ripresa dei pagamenti dopo l'istanza

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

E. 2.1

La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole . La sospensione dei pagamenti non dev'essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 460 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011, consid. 3.1, con rimandi).

E. 2.2

Nella sentenza impugnata, pur rilevando che il debito iniziale della convenuta, di fr. 114'232.85 era sceso a fr. 108'909.–, il Pretore ha ritenuto che il debito – rilevante – per contributi paritetici accumulato dal 2019 appariva ormai impossibile da colmare, giacché oltre all'istante – sua maggiore creditrice – la RE 1 aveva ancora diverse altre esecuzioni insolute dal 2020 nei confronti della Suva, della Stiftung _____, dell'assicurazione AXA e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per IVA. Il primo giudice ha pertanto considerato che la convenuta versasse ormai in uno stato cronico di mancanza di liquidità tale da impedire di far fronte ai debiti correnti verso diversi dei suoi creditori, sicché tutte le condizioni per decretare il fallimento senza preventiva esecuzione risultavano adempiute.

E. 2.3

Con il reclamo la RE 1 contesta di essere insolubile e di non pagare debiti incontestati ed esigibili, facendo valere di aver effettuato "in questi mesi parecchi pagamenti all'UE", sulla base delle dilazioni (secondo l'art. 123 LEF) concesse, e anche diretta mente all'istante, o meglio: 1) in quattro mesi fr. 33'026.65 all'istante, di cui alcuni arretrati, oltre ad anticipi di fr. 14'317.60 per contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, che oltretutto superano quanto dovuto, perché ha ora solo 3.75 dipendenti invece di otto; rileva inoltre di aver ottenuto dilazioni (nel senso dell'art. 123 LEF) fino al 26 ottobre 2024 per complessivi fr. 22'340.68; 2) per quanto attiene ai contributi AI, la reclamante allega di aver corrisposto fr. 7'110.- e fr. 5'680.- per le esecuzioni n. _____ e _____, nonché rate di fr. 1'780.- e fr. 1'420.- fino al 26 ottobre 2024; 3) a favore della SUVA, essa evidenzia di aver versato fr. 3'120.- e una rata di fr. 390.- fino all'11 ottobre 2024. In totale i suoi pagamenti negli ultimi quattro mesi ammontano quindi a fr. 63'217.-, sicché a suo dire non si può parlare né d'insolvenza né di rifiuto di pagamento durevole, tanto più che non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico né comminatorie di fallimento. Osserva anche di aver ridotto il suo debito nei confronti dell'istante da fr. 114'232.85 a fr. 65'000.- circa, di cui solo fr. 57'385.70 sono esigibili, siccome ha ottenuto dall'UE dilazioni per il resto, e che non sono state promosse nuove esecuzioni nei suoi confronti dopo il deposito dell'istanza. Secondo la reclamante, la mancanza di liquidità è dovuta all'epidemia di covid. Asserisce di aver la possibilità di depositare fr. 50'000.- a disposizione della Camera se viene concesso effetto sospensivo del reclamo. Conclude alla reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili di fr. 500.-. Nel complemento di ricorso del 27 maggio 2024, la reclamante allega di aver incassato nel 2024 fatture del 2023 per fr. 61'951.- e fatture del 2024 (fino al 16 maggio) per fr. 201'860.-, fr. 7'496.- rimanendo ancora da incassare. Nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2024, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG riconferma la propria istanza affermando di aver ricevuto fr. 32'599.65 dalla RE 1, ma solo dopo la presentazione dell'istanza di fallimento, e fa notare che sussiste ancora un debito di fr. 97'043.10. Reputa che la situazione finanziaria precaria della fallita è tuttora data e chiede inoltre che spese e ripetibili siano a carico della ricorrente, che a seguito della sospensione dei pagamenti ha obbligato la cassa a chiedere il fallimento. Con replica spontanea del 17 giugno 2024, la reclamante evidenzia come il conteggio accluso dall'istante alle osservazioni al reclamo non sia aggiornato e assevera che il suo scoperto è in realtà di fr. 88'476.75 (anziché di fr. 97'043.10), di cui fr. 78'685.70 sono posti in esecuzione e sono oggetto di dilazioni non ancora scadute. Il 18 giugno, la reclamante ha prodotto estratti conto relativi a tre versamenti del giorno precedente di fr. 300.-, 1'420.- e 780.-. Con scritti del 21, 27 giugno, 5, 12, 19 luglio, 23, 30 agosto e 20 settembre 2024, la reclamante ha inoltrato a questa Camera le ricevute di diversi pagamenti eseguiti dopo il reclamo a favore dell'istante (per quasi fr. 23'000.-) e dell'IVA (per oltre fr. 6'000.-), così come la fattura d'acconto differenziale della Cassa istante, del 27 agosto 2024, che riconosce un'eccedenza di fr. 1'457.50 a favore della reclamante per i contributi paritetici da gennaio ad agosto 2024.

E. 2.4

Il momento determinante per verificare se sono adempiuti i presupposti per dichiarare il fallimento senza preventiva esecuzione del convenuto è quello dell'emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.2021.132 del 28 ottobre 2021, RtiD 2022 I 677 n. 47c, consid. 2.2). Ne segue che il giudice del fallimento deve tenere conto di

pagamenti effettuati dal convenuto prima dell'emissione del giudizio. È ammissibile l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova fino alla fine dell'udienza fallimentare prevista dagli art. 168 e 190 cpv. 2 LEF (cfr. citata 14.2021.131, consid. 2.2). Versamenti successivi al fallimento non possono invece essere presi in considerazione (art. 326 cpv. 1 CPC), tranne che permettano al fallito di dimostrare di aver saldato integralmente tutte le pretese fatte valere nell'istanza (anche quelle non ancora poste in esecuzione), così come di rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 per il rinvio dell'art. 194 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova), poiché l'eccezione dell'art. 174 cpv. 2 LEF vale solo per le ipotesi di annullamento del fallimento che la norma e numera (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019 del 17 maggio 2019, pubblicata in SJ 2019 I 376, consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza già citata (sopra consid. 2.1), la sospensione dei pagamenti va ammessa anche se non verte su tutti i debiti del convenuto, bensì solo su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di debiti, in particolare i debiti di diritto pubblico come nella fattispecie. Non basta quindi al reclamante allegare di avere effettuato alcuni pagamenti in prima sede, ove il primo giudice abbia rilevato che non avevano evitato un aumento del carico esecutivo nello stesso periodo (sentenze della CEF 14.2024.67 del 24 giugno 2024, consid. 2.2, 14.2022.167 del 6 marzo 2023, RtiD 2023 II 740 n. 51c, consid. 2.4, e 14.2021.35 del 15 aprile 2021, consid. 3.3).

E. 2.4.1

Nel caso in esame, l'istante ammette di aver ricevuto fr. 32'599.65 dalla RE 1, ma solo dopo la presentazione dell'istanza di fallimento. Come risulta dalla giurisprudenza appena citata, si tratta nondimeno di una circostanza di cui il primo giudice doveva tenere conto. In replica la reclamante ha d'altronde contestato che il debito verso l'istante fosse ancora di fr. 97'043.10 (all'11 giugno 2024), sostenendo che fosse diminuito a fr. 88'476.75 sulla scorta della tabella acclusa all'istanza, da essa corretta in base ai pagamenti effettuati nel frattempo fino al fallimento e debitamente comprovati con la documentazione acclusa al reclamo (doc. C-N), che a prima vista – la Cassa non lo contesta – corrisponde a quanto figura negli atti di prima sede (doc. 2-5). La Camera ha verificato d'ufficio (art. 255 lett. a CPC), sulla scorta dei dati registrati dall'ufficio di esecuzione, che le differenze tra i conteggi delle parti sono da ricondurre al fatto che la Cassa istante non ha computato le rate iniziali versate dalla convenuta a fine del 2023 (_____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____), ha tenuto conto degli importi netti ricevuti dall'ufficio e non ha considerato il pagamento quasi integrale dell'esecuzione n. _____, indicata solo come annullata, specie degli acconti di oltre fr. 11'000.– versati il 10 gennaio e il 4 marzo 2024. L'istante non ha d'altronde contestato la replica, sicché si può ritenere che la reclamante ha ridotto il suo debito da fr. 114'232.85 (alla data dell'istanza, ovvero al 7 marzo 2024) a fr. 88'476.75 al momento del fallimento (e non a soli fr. 108'909.– come ritenuto dal Pretore), ossia di fr. 25'756.10, pari al 22.5%. Non si può infatti far astrazione dei crediti già fatti valere con l'istanza, ma non ancora posti in esecuzione, come apparentemente ipotizzato dalla reclamante, dal momento che con l'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione possono essere fatte valere pretese non ancora dedotte in esecuzione (cfr. sopra consid. 4.1) e che la reclamante non ha contestato quelli vantati dall'istante. Non si possono nemmeno considerare i pagamenti della reclamante successivi all'emanazione della sentenza impugnata, l'eccezione prevista dall'art. 174 cpv. 2 LEF valendo solo per i motivi d'impugnazione enumerati in tale norma

(sopra consid. 1.2 e 2.4), e in ogni caso le allegazioni di fatto e documenti posteriori alla scadenza del termine di reclamo (in casu il

E. 2.4.2

L'istante non contesta neppure i versamenti fatti dalla reclamante ad alcuni degli altri creditori menzionati nella decisione impugnata, di fr. 12'790.– per IVA (doc. O-P) e di fr. 13'324.45 alla SUVA (doc. Q), che per il periodo dalla fine del 2023 al fallimento assommano, con quelli a favore dell'istante, a oltre fr. 73'000.– (e secondo l'accertamento effettuato d'ufficio da questa Camera in sede di decisione sull'effetto sospensivo a oltre fr. 80'000.– dall'inizio dell'anno) . In circostanze del genere, non si può parlare di una sospensione di pagamento durevole, tanto più che il carico esecutivo complessivo della reclamante risulta diminuito in tale periodo, giacché a fronte dei pagamenti appena menzionati sono state inoltrate solo quattro nuove esecuzioni, di cui tre sono state pagate immediatamente, mentre la quarta ammonta a meno di fr. 15'000.–, e non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico né comminatorie di fallimento (cfr. estratti del 1° marzo 2024 [doc. D] e del 16 maggio 2024 [doc. 7]).

E. 2.4.3

Si conviene con la resistente che la situazione finanziaria della fallita rimane precaria. Non si tratta però di una circostanza di rilievo ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il quale vincola il fallimento solo a una sospensione durevole dei pagamenti, condizione che, come visto (sopra consid. 2.4.2) non poteva (più) essere ritenuta adempiuta al momento della pronuncia del fallimento stanti i versamenti sostanziosi effettuati dalla convenuta nel 2024. Il reclamo va pertanto accolto. La RE 1 va però resa attenta che il 1° gennaio 2025 l'art. 43 n. 1 LEF verrà abrogato, sicché anche le esecuzioni dei creditori di diritto pubblico verranno proseguite in via di fallimento. È pertanto nel suo interesse continuare a pagare regolarmente perlomeno i contributi correnti.

E. 3

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non è chiaro se la Cassa istante pretende la rifusione di un'indennità d'inconvenienza in questa sede. Ad ogni modo, non ha fornito alcuna motivazione al riguardo, sicché non ve ne ha diritto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del dubbio se enti di diritto pubblico agenti nell'esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un'indennità d'inconvenienza (sentenza della CEF 14.2022.123 del 5 dicembre 2022 consid. 3). Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 17 maggio 2024 dalla Pretura del Distretto di Riviera nei confronti della RE 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della RE 1. III. Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Biasca; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.